

### La domanda in ambito penale

La domanda va depositata presso l'ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo o al Direttore del carcere se l'interessato è detenuto o all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria se l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

### Cosa fare dopo l'ammissione

Occorre comunicare entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla fine della conclusione del processo, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso. In mancanza di tale comunicazione o se vi sono state variazioni che hanno comportato il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato da tale momento.

### Sanzioni

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La condanna comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (compenso dell'avvocato e spese processuali).



APS

## Tutela dei diritti e assistenza legale dei meno abbienti

*A cura dell'Avv. Sara Stragliati  
consulta legale Federconsumatori-Piacenza*

### Definizione

Il patrocinio a spese dello Stato consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato, iscritto in un apposito elenco, e di farsi assistere a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e nelle procedure di volontaria giurisdizione.

### Destinatari

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi, enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

### Motivi

Le ragioni di colui che chiede l'ammissione devono risultare non manifestamente infondate nel caso in cui si intenda promuovere un giudizio o ci si debba difendere davanti al Giudice.

## Redditi

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68

(aggiornato ogni due anni). Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia. Si tiene conto solo del reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri conviventi. Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

## Casi particolari

a) La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p. nonchè, ove commessi in danno di minore,

dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

b) Il minore straniero non accompagnato coinvolto in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

c) I figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, anche se l'unione civile o la stabile convivenza è cessata, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, nel procedimento penale e nei procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

## Esclusioni

In ambito penale il beneficio non è ammesso:

- a) per reati di evasione di imposte,
- b) se il richiedente è assistito da più di un

difensore,

c) per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa ed alcuni connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

## Contenuto della domanda

a) la richiesta di ammissione al patrocinio,

b) le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti del suo nucleo,

c) l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda,

d) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio,

e) l'indicazione del processo penale cui si riferisce o, se trattasi di causa civile già pendente, la data della prossima udienza, le generalità della controparte, e le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa,

f) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese di origine circa eventuali redditi ivi prodotti.

## La domanda in ambito civile

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, va presentata alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati, personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido o inviata a mezzo raccomandata A/R o dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accoglie l'istanza in via anticipata. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.